

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL
DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

**LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA**

- VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;
VISTO l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento "per la disciplina del diritto annuale e dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuale" adottato da questa Camera di Commercio, adotta con Delibera di Giunta n. 13 del 16/06/2016 ;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, dal decreto legislativo n.472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento interamente effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi sia uguale o superiore ad € 12,00 ma inferiore ad € 30,00, e non sia stata compiuta alcuna violazione nel versamento del diritto annuale nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, non si fa temporaneamente luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né iscrizione a ruolo diretta.
4. Nei casi in cui l'ammontare dovuto per un anno di competenza, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia uguale o superiore ad € 12,00 ed il contribuente abbia effettuato almeno una violazione nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, si procede alla contestazione o irrogazione o iscrizione a ruolo diretta delle somme dovute per l'anno in oggetto ed al recupero delle somme temporaneamente sospese ai sensi del comma precedente.
5. Ai fini della verifica, indicata nei precedenti commi 3 e 4, dell'esistenza o meno di violazioni pregresse, si tiene conto di tutte le violazioni effettuate in materia di versamento del diritto annuale, sia che siano irrogate e notificate sia in caso contrario, comprese quelle con importi inferiori al minimo di cui al comma 2. Si tiene altresì conto delle violazioni per sanare le quali venga effettuato un versamento tramite modello F24 dopo la trasmissione del ruolo e prima della sua emissione, ancorché la Camera di Commercio abbia emesso un provvedimento di sgravio totale. Non sono invece considerate le violazioni ravvedute spontaneamente per l'intero importo con i criteri indicati all'articolo 12, nonché quelle per le quali la Camera di Commercio abbia emesso provvedimento di sgravio totale in base all'articolo 17, ad eccezione del caso contemplato al precedente capoverso.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione base si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione

- previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto, limitatamente ai tributi dovuti per l'iscrizione in corso d'anno di nuova impresa o unità locale.
 3. Nei casi di versamento omesso si applica la sanzione base del 30% sul diritto dovuto. La sanzione è calcolata su tutto quanto risulta non versato, oppure versato con un ritardo:
 - a) oltre il termine definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005 per i versamenti tardivi, per i tributi dovuti per l'iscrizione in corso d'anno di nuova impresa o unità locale;
 - b) oltre il termine per esercitare l'opzione di versamento con maggiorazione dello 0,40% di cui all'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 e successive modifiche e integrazioni, per i tributi dovuti per imprese e loro unità locali già iscritte all'inizio dell'anno.
 4. Si considera omesso versamento parziale quello effettuato entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria senza la maggiorazione dello 0,40%; la sanzione deve essere in questo caso rapportata alla frazione di importo non versato.
 5. Sull'importo della sanzione base si applicano gli ulteriori criteri di determinazione da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
 6. Le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 si determinano sulla quota di diritto omesso.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

<i>Danno Finanziario per la CCIAA</i>	<i>Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento e Co.l -2 art 7D.Lgs. 472-97</i>
Fino a 100,00 euro	5%
da 101,00 a 140,00 euro	10%
da 141,00 a 200,00 euro	15%
da 201,00 a 500,00 euro	20%
da 501,00 a 1.000,00 euro	25%
da 1.001,00 a 5.000,00 euro	30%
da 5.001,00 a 10.000,00 euro	35%
da 10.001,00 a euro 20.000,00 euro	40%
Oltre 20.000,00 euro	50%

Articolo 8

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione per omesso versamento viene ridotta di una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n.54/05.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate.

Articolo 9

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8, l'aumento dalla metà al triplo per le violazioni commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 10

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005 (termine ordinario);
 - b) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
 - c) le percentuali della sanzione ridotta di cui ai precedenti punti a) e b) si intendono automaticamente adeguate a quelle vigenti al momento della loro applicazione.Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
1. Il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.
2. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nel caso di ravvedimento incompleto e/o eseguito oltre i termini previsti e comunque entro i termini di cui al comma 1, sulla parte di tributo correttamente ravveduta non si applicano ulteriori sanzioni e si terrà altresì conto degli importi versati a titolo di interessi e sanzioni.

Articolo 11

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti. Più in particolare:
 - a) al titolare dell'impresa individuale;
 - b) ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - c) agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
 - d) alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - e) agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

Articolo 12

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13

Rateazione del pagamento

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 500,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente.
4. La Camera di commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 14

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto ai fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 15

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 16

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.p.r. 602/73.

Articolo 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per l'emissione del ruolo relativo all'annualità 2017 verranno applicate le disposizioni contenute nel previgente Regolamento di cui alla Delibera della Giunta camerale n.13 del 16/6/2016.
3. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio camerale.